	ृष्ण्यायाम् :							
	DOTTRINA	GIURISPRUDENZA	MATERIALI	NOVITA'EDITORIALI	APPUNTAMENTI	SITO PRECEDENTE		
web		Cerca (associazionedeicostituzionalisti.it 🖱					

Home :: Giurisprudenza :: Osservazioni a prima lettura :: Decisioni di rilievo costituzionale

OSSERVAZIONI A:

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana , ord. 29 maggio 2008 n. 489

di Eva Lehner

Con la ordinanza in epigrafe il CGARS solleva q.l.c. degli articoli 23 e 87 del T.U. 361/1957 per violazione degli articoli 3, 51 primo comma, 24 primo comma, 103 primo comma, e 113 della Costituzione, nonché dell'articolo 117 Cost. in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui non assicurano alcuna tutela giurisdizionale alle posizioni soggettive lese dai provvedimenti di esclusione dal procedimento elettorale emessi dall'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, posto che, a fronte della natura amministrativa di quest'ultimo organo, la sottrazione al giudice naturale del controllo sulla legittimità della lesione di un interesse legittimo - a differenza di quanto avviene per gli aspiranti a cariche elettive in elezioni amministrative – non trova giustificazione nella formula dell'art.66 Cost., la quale non ricomprenderebbe, nel proprio ambito, il controllo sulle posizioni di soggetti esclusi dal procedimento elettorale.

Questa ordinanza sembra rappresentare il culmine di un percorso che vede coinvolte molte note pronunce – alcune delle quali rese in occasione di distinte vicende processuali - rispettivamente della Giunta delle elezioni della Camera e del Senato, della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato, di alcuni TAR e dello stesso CGARS.

L'ordinanza del CGARS interviene nel corso dell'appello avverso una sentenza del TAR Catania, sez.I (sent. 10 novembre 2006 n. 2178) che aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso contro un provvedimento dell'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale di conferma della ricusazione di una candidatura (quella del sig. Roberto Mario Sergio Commercio) alle elezioni politiche dell'aprile 2006. Sulla scia della nota sent. TAR Catania, sez I, 629 del 2006 [1], il TAR discostandosi dall'indirizzo maggioritario della giurisprudenza ordinaria e amministrativa sul tema [2] aveva ritenuto che il difetto di giurisdizione derivasse non dalla autodichia delle Camere ex art.66 Čost. ma - sul presupposto di una nozione restrittiva di quest'ultima - dalla presunta configurazione dell'Ufficio Centrale Nazionale alla stregua di sezione specializzata del giudice ordinario e, quindi, dalla competenza giurisdizionale o "paragiurisdizionale" di quest'ultimo in materia di situazioni giuridiche soggettive rilevanti nella fase pre-elettorale. Eppure, invece di rilevare da questo punto di vista la manifesta infondatezza della questione , il suddetto TAR aveva ritenuto "inammissibile" la q.l.c. proposta dal ricorrente, in quanto la soluzione derivante dall'eventuale decisione additiva della Corte non sarebbe risultata l'unica via praticabile per eliminare la situazione di incostituzionalità: l'attribuzione della giurisdizione in materia di contenzioso pre-elettorale politico alternativamente al giudice amministrativo o a quello ordinario non deriverebbe infatti - come è evidente nel caso delle elezioni amministrative – da un automatismo legato al consueto criterio del riparto di giurisdizione ma da specifiche scelte discrezionali del Legislatore.

Nel motivare sul punto il suo diverso avviso, il CGARS ricorda come nella fase cautelare dello stesso giudizio questi avesse riformato una ordinanza di identico tenore (TAR Catania sez. I, ord. n. 547 del 2006), affermando in quella occasione la natura amministrativa del provvedimento di esclusione dal procedimento elettorale nazionale e, contestualmente la giurisdizione del giudice amministrativo. In ciò il

CGARS citava a sostegno l' ord.C.Cost.117 del 2006 (caso C.O.D.A CONS.) la quale definendo gli orientamenti della Giunta delle elezioni della Camera e del giudice amministrativo in materia di contenzioso preelettorale alla stregua di conflitto negativo tra diverse giurisdizioni (ed esprimendosi esplicitamente nel senso della natura "giurisdizionale" della Giunta delle elezioni e della Camera in sede di verifica dei poteri), evidentemente si prestava a fungere da indizio atto ad escludere in questa materia il difetto assoluto giurisdizione. Si trattava della ordinanza CGARS 6 aprile 2006 n. 218, che, proprio insieme alla citata ordinanza della Corte Costituzionale, figurano nella motivazione delle ordinanze con cui in sede cautelare la V sez. del Consiglio di Stato (ordd. 1 aprile 2008 n. 1743 e 1744)[3] con un netto revirement rispetto alla sua pregressa giurisprudenza, aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo sul contenzioso pre-elettorale nel noto caso Pizza (poi conclusosi con le sentt. C.Cass. sez. unite, 8 aprile 2008 n. 9151 e n. 9152 che hanno invece ribadito il difetto assoluto di giurisdizione in subietta materia a causa dell'art.66 Cost)[4].

Stavolta, sia in considerazione della citata sentenza della Corte di Cassazione che – a conferma di una risalente giurisprudenza – accanto alla natura amministrativa degli uffici elettorali circoscrizionali e centrali, ribadisce la competenza esclusiva delle Camere a pronunciarsi in via definitiva su tutti i ricorsi relativi al procedimento elettorale, ivi compresi quelli in materia di ammissione delle liste e dei contrassegni [5], sia del consolidarsi di un orientamento delle Giunte delle elezioni – espresso anche in occasione del ricorso in questione – che, all'opposto, nega la competenza delle Camere a pronunciarsi sui provvedimenti di esclusione dal procedimento elettorale, il CGARS prende una posizione parzialmente diversa rispetto a quel suo precedente, aderendo alla giurisprudenza della Cassazione quanto al difetto assoluto di giurisdizione.

Tuttavia, pur condividendo con la Suprema Corte l'assunto circa la natura amministrativa dei provvedimenti dell'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, il CGARS tiene ferma la nozione restrittiva di autodichia proposta dal TAR Catania.

Ma, a differenza del TAR , il CGARS ritiene di sollevare questione di legittimità costituzionale.

All'uopo il Collegio incentra la motivazione della sua ordinanza sull'atteggiamento delle Giunte delle elezioni di Camera e Senato. Dopo l'introduzione del nuovo sistema elettorale, infatti, queste ultime sono ferme nel ritenere che l'art.66 Cost. non si estenderebbe al contenzioso pre-elettorale politico[6], nonostante le reiterate indicazioni della Cassazione circa la sussistenza in materia di una competenza esclusiva delle Camere.

Il CGARS valutando improbabile un mutamento di questo orientamento e preso atto della indisponibilità da parte della Corte costituzionale a risolvere l'impasse mediante lo strumento del conflitto tra poteri, opta per il giudizio in via incidentale. All'uopo, evita una prospettazione alternativa della q.l.c. quanto all'individuazione della giurisdizione alla quale dovrebbe essere devoluta, con sentenza di accoglimento, la controversia della cui cognizione si tratta, onde non incappare nella stessa fattispecie di manifesta inammissibilità dichiarata dalla Corte in un caso analogo con l'ord. n. 512 del 2000. Il Collegio infatti prospetta una additiva volta a sancire la giurisdizione del giudice amministrativo sulla legittimità della lesione di un interesse legittimo da parte di un organo amministrativo e quindi – presupponendo che l'art.66 Cost. non ricomprenda nel proprio ambito il controllo delle posizioni dei soggetti esclusi dal procedimento elettorale - l'eliminazione di una norma che irragionevolmente esclude la sua giurisdizione Con ciò, ritenendo che la giurisdizione del giudice amministrativo derivi automaticamente dalla eliminazione della norma impugnata (e dalla ipotizzata assenza di una preclusione insita nell'art.66 Cost.), il Collegio remittente intende superare l'ombra dell'inammissibilità all'invasione legata discrezionalità legislativa (ipotesi invece fatta propria dal Tar Catania). Si presuppone, ovviamente, la non manifesta infondatezza della

Si presuppone, ovviamente, la non manifesta infondatezza della questione attribuendo in ultima analisi alla norma impugnata il vuoto di tutela giurisdizionale per gli interessi legittimi dei soggetti esclusi dalle elezioni politiche nonché l'irragionevole disparità di trattamento rispetto ai loro omologhi nelle elezioni amministrative.

Il punto più delicato della intera ordinanza è quello legato ai profili di inammissibilità. Potrebbe apparire troppo sbrigativo escludere che - ove il contenzioso pre-elettorale risultasse estraneo all'autodichia - il legislatore non avrebbe spazio per operare un diverso riparto di giurisdizione in materia. Eppure, stando ad un autorevole studioso

della giurisprudenza costituzionale[7], la Corte dovrebbe riservare la formula dell'inammissibilità alle ipotesi in cui essa pur ritenendo di non poter intervenire nella sfera riservata alla discrezionalità del legislatore, rilevi tuttavia la violazione di norme costituzionali, mentre la formula della infondatezza dovrebbe prevalere ove il parametro invocato non consenta di censurare la norma impugnata.

Se la Corte ritenesse di aderire a questo schema, essa coglierebbe una preziosa occasione per sbloccare l'impasse appena descritto ripristinando la certezza del diritto circa il regime riservato alle situazioni giuridiche soggettive in materia di contenzioso pre-elettorale politico. In questo caso infatti, si potrebbe dichiarare inammissibile la questione a causa dell'invasione della discrezionalità legislativa solo a costo di ammettere, contemporaneamente, la lesione dei parametri invocati nella q.l.c. e quindi solo avallando la lettura restrittiva dell'autodichia di cui all' art. 66 Cost. Il che, oltre a fornire un monito al legislatore, renderebbe necessario un revirement della giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto. Altrimenti, se la Corte costituzionale non intendesse abbracciare questa interpretazione in ordine alla verifica dei poteri, essa dovrebbe scendere nel merito approfondendo necessariamente anche l'obiter dictum della ord. n. 117 del 2006 sulla natura giurisdizionale delle Giunte delle elezioni dichiarando la manifesta infondatezza della questione, costituirebbe una esplicita smentita per la recente prassi interpretativa delle Camere circa la portata della deroga alla giurisdizione contenuta nell'art.66 Cost.

In ogni caso, si potrebbe ottenere dalla Corte una indicazione univoca circa l'interpretazione di una norma costituzionale di cruciale importanza ai fini della configurazione dei diritti di elettorato passivo e del corretto funzionamento del sistema democratico.

- [1] Sulla quale si veda A. CARIOLA, L'ammissione delle liste elettorali alla ricerca di un giudice: l'art.66 Cost. alla prova del giusto processo. Nota a commento di Tar Catania, 22 aprile 2006, n. 629, in www.giustizia-amministrativa.it
- [2] Cfr. L. TRUCCO, Contenzioso elettorale e verifica dei poteri tra vecchie ma mai superate e nuove questioni, in Rass.parlam. 2006, 809 ss.
- [3] Reperibili in www.giustizia-amministrativa.it Con queste ordinanze la quinta sezione il Consiglio di Stato una volta affermata la propria giurisdizione in materia sostenendo che l'ammissione delle liste non attenesse alla verifica dei titoli di ammissione dei componenti delle Camere aveva riammesso in via cautelare alle elezioni del 13-14 aprile 2008 per il rinnovo del Senato la lista della Democrazia cristiana di Giuseppe Pizza, in riforma delle ordinanze del TAR Campania sez. Salerno n. 59/2008 e del TAR Lazio n. 1618/2008, che avevano respinto le domande di sospensione dei provvedimenti di ricusazione del contrassegno della predetta lista. Sulla vicenda si veda L.TRUCCO, Ammissibilità delle liste elettorali: un chiarimento "una volta per tutte"?, in www.giurcost.org
- [4] Reperibili su www.eius.it.
- [5] Sent.C.Cass. sez.un.civ.: 31 luglio 1967 n. 2036; 22 marzo 1999 n. 172; 6 aprile 2006 n. 8118; 6 aprile 200 n. 8119. Con quest'ultima sentenza, in particolare, si concluse il caso C.O.D.A.CONS., già citato nel testo a proposito del conflitto di attribuzioni dichiarato inammissibile dalla C.Cost. con ord.117 del 2006.
- [6] Cfr. sedute della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati 13 dicembre 2006 e 22 luglio 2008 in www.camera.it. e seduta della Giunta elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica 26 febbraio 2008 in www.senato.it
- [7] A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Giuffrè, Milano, 2008, 235-236

(29 gennaio 2009)

Home	Consiglio Direttivo	Soci	Attività istituzionale	Comunicazioni
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY				***************************************